



Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Determinazione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Rita Rubini per
l'incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato on. Gianmarco Mazzi**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 2;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, l’articolo 13, comma 1;

PRESO ATTO della sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo;





Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con cui si dispone che “a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24”;

VISTO l'art. 24, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448, con cui viene previsto che “la percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo congruaglio”;

CONSIDERATO che, mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2022, dell'8 gennaio 2024, del 23 luglio 2024 e del 4 luglio 2025, adottati ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sopra citata, sono state stabilite le percentuali per la rideterminazione del limite retributivo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” ed in particolare lo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO in particolare l'articolo 32, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, secondo cui *il trattamento economico*





Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure: [...] d) per il Vice Capo dell'Ufficio legislativo nominato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, introdotto in sede di conversione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che *nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024 con il quale il sig. Alessandro Giuli è stato nominato Ministro della cultura;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi, 7 agosto 2025, rep. n. 285, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura in data 12 settembre 2025, al n. 2415, con il quale la dott.ssa Rita Rubini, a decorrere dalla data dal 1° settembre 2025, è stata nominata Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato;

VISTE le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Rita Rubini in data 8 agosto 2025, con le quali la stessa ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Rita Rubini per il periodo di svolgimento dell'incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi;





Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETA:

Art. 1

(Trattamento economico fondamentale)

1. Il trattamento economico fondamentale spettante alla dott.ssa Rita Rubini per l'incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi, è quello previsto per i dirigenti di seconda fascia dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, ed è determinato nella misura annua lordo dipendente di euro 60.360,88, di cui euro 47.015,77 di stipendio ed euro 13.345,11 di retribuzione di posizione parte fissa, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera d), del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Trattamento economico accessorio)

1. Il trattamento economico accessorio spettante alla dott.ssa Rita Rubini per l'incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, on. Gianmarco Mazzi, è determinato nell'importo annuo lordo dipendente di euro 53.233,29, di cui euro 31.000,00 di retribuzione di posizione parte variabile ed euro 22.233,29 di retribuzione di risultato, importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera d), del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

(Efficacia)

1. Il trattamento economico, così come determinato dai precedenti articoli, ha effetto dal 1° settembre 2025 e avrà durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.





Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Art. 4
(Oneri)**

1. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto relativa al totale del trattamento economico lordo Stato è, come da scheda tecnica allegata, qui integralmente richiamata e parte integrante del presente decreto, pari ad € 156.587,61, in ragione di anno. La spesa relativa all'anno 2025, per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, comprensiva degli oneri di legge è pari a euro 52.195,87 e graverà sugli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario del capitolo 1006 P.G. 4 per € 37.864,72, del capitolo 1006 P.G. 2 per € 11.112,65 per oneri previdenziali, e del capitolo 1016 P.G. 1 per € 3.218,50 per Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico"- C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" - Azione "Indirizzo politico amministrativo" dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2025. A partire dal 1° gennaio 2026, la spesa relativa al totale del trattamento economico lordo Stato in ragione d'anno, pari ad € 156.587,61, graverà sullo stanziamento del capitolo 1006 P.G. 4 per € 113.594,17, del capitolo 1006 P.G. 2 per € 33.337,94 per oneri previdenziali, e del capitolo 1016 P.G. 1 per € 9.655,50 per Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico"- C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" - Azione "Indirizzo politico amministrativo" dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

